



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Guida alle procedure relative alle partecipazioni qualificate

BANKENTOEZICHT

Marzo 2023

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

1	Prefazione	2
2	Quadro di riferimento per la valutazione di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi nell'ambito dell'MVU	4
2.1	Regolamento sull'MVU e regolamento quadro sull'MVU	4
2.2	Norme tecniche di attuazione/regolamentazione relative a procedure e moduli; orientamenti comuni	5
3	Principi generali in materia di partecipazioni qualificate	6
3.1	Trasparenza	6
3.2	Coerenza	6
3.3	Valutazione caso per caso e proporzionalità	6
4	Obbligo di notifica	7
4.1	Informazioni generali	7
4.2	Cos'è una partecipazione qualificata?	7
4.3	Decisione di acquisizione	12
5	Valutazione	15
5.1	Il principio di proporzionalità	15
5.2	Criteri di valutazione	15
6	Aspetti procedurali e documentazione; requisiti informativi	29
6.1	Fase di pre-notifica e sincronizzazione delle procedure che coinvolgono diverse ANC	29
6.2	Conferma di ricezione e calcolo dei termini procedurali	29
6.3	Richiesta di ulteriori informazioni e sospensione dei termini legali	30
6.4	Modifiche rilevanti durante e dopo il periodo di valutazione	31
6.5	Disposizioni accessorie a corredo della decisione della BCE	31
6.6	Aspetti procedurali relativi alla valutazione delle partecipazioni qualificate	34

1 Prefazione

La valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi è uno strumento essenziale per assicurare una vigilanza efficace sul sistema finanziario europeo. Per avere fiducia nel sistema finanziario, i cittadini devono essere consapevoli che i titolari di partecipazioni qualificate in enti creditizi rispettano una serie di requisiti minimi.

Ai sensi dell'articolo 23 della direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD)¹, la valutazione di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate include un'analisi dei seguenti elementi: i) i requisiti di onorabilità del candidato acquirente; ii) i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di tutti i membri dell'organo di amministrazione che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio; iii) la solidità finanziaria del candidato acquirente; iv) l'impatto dell'acquisizione proposta sulla capacità dell'impresa oggetto dell'operazione (impresa target) di continuare a rispettare tutti i requisiti prudenziali, incluso qualsiasi potenziale impatto sulla possibilità di esercitare una vigilanza efficace nel futuro; v) eventuali operazioni di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo in relazione alla prevista acquisizione, o possibile incremento dei rischi al riguardo. Gli obiettivi generali dell'analisi sono assicurare una gestione sana e prudente dell'impresa target nel continuo e ridurre il rischio di elusione della regolamentazione e della vigilanza bancaria da parte di enti e azionisti.

Dal 4 novembre 2014, alla Banca centrale europea (BCE) spetta la competenza esclusiva di valutare le acquisizioni e gli incrementi di partecipazioni qualificate in tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico (MVU), ossia in tutti i paesi dell'area dell'euro e dal 1° ottobre 2022 in Bulgaria, in quanto le rispettive autorità nazionali competenti (ANC) hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dell'articolo 7 del regolamento sull'MVU². In Bulgaria tale competenza è esercitata in stretto raccordo con l'ANC dello Stato membro dell'ente creditizio target.

La presente guida è intesa a chiarire l'approccio di vigilanza adottato dalle ANC e dalla BCE nella valutazione delle procedure relative alle partecipazioni qualificate, precisando: i) i soggetti che ricadono nel perimetro della valutazione, ii) le modalità di applicazione dei criteri di valutazione, iii) ulteriori indicazioni in merito ad alcuni documenti chiave richiesti ai fini della valutazione. La guida fornisce inoltre maggiori

¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

² Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63). Nei paesi in regime di "cooperazione stretta", la BCE formula istruzioni all'indirizzo delle ANC, alle quali compete l'adozione della decisione finale in merito alle proposte di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate.

informazioni su strutture di acquisizione complesse, sull'applicazione della proporzionalità e su aspetti procedurali specifici.

Salvo diversa indicazione, si utilizza la terminologia impiegata nel regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)³, nella CRD e negli orientamenti comuni⁴.

Le politiche, le prassi e i processi definiti in questa sede potrebbero necessitare di adeguamenti successivi. Questa guida non ha natura giuridicamente vincolante. Essa è intesa quale strumento pratico a supporto dei candidati acquirenti e di tutti i soggetti coinvolti nel processo di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate, al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle procedure e delle valutazioni. Il testo sarà regolarmente aggiornato per tenere conto dei nuovi sviluppi e delle esperienze acquisite sul campo.

Raccordo tra la presente guida e la guida della BCE concernente l'approccio di vigilanza in relazione al consolidamento nel settore bancario

Con riferimento alle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel quadro di un progetto di consolidamento bancario, si invita a consultare anche [la guida della BCE concernente l'approccio di vigilanza in relazione al consolidamento nel settore bancario](#), recante precisazioni in merito all'approccio generale, alle aspettative di vigilanza e agli aspetti prudenziali fondamentali specificamente per i progetti di consolidamento bancario, nonché all'ordinaria attività di vigilanza sulle nuove entità aggregate nate da tali operazioni. La presente guida contiene informazioni generali su aspetti giuridici e strategici comuni a tutte le valutazioni di partecipazioni qualificate, principalmente sulla scorta della pratica nell'ambito delle passate procedure. Entrambe le guide possono essere di ausilio in caso di operazioni di consolidamento del settore bancario comportanti la valutazione di partecipazioni qualificate, in quanto si focalizzano su aspetti diversi.

³ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁴ Autorità bancaria europea, *relazione finale sugli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (JC/GL/2016/01)*, Francoforte sul Meno, dicembre 2016.

2 Quadro di riferimento per la valutazione di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi nell'ambito dell'MVU

2.1 Regolamento sull'MVU e regolamento quadro sull'MVU

Nel presente documento, il termine "candidato acquirente" si riferisce a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di acquisire o incrementare, in modo diretto o indiretto, una partecipazione qualificata.

La competenza esclusiva della BCE di valutare acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi nell'ambito dei paesi aderenti all'MVU è disciplinata dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'MVU⁵. L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che tale competenza si applica sia agli enti significativi sia agli enti meno significativi⁶. Tale competenza è esercitata in stretto raccordo con le ANC. Queste ultime fungono da punti di accesso per le notifiche, sottoposte attraverso il portale IMAS (se del caso), e devono proporre alla BCE un progetto di decisione di vietare o non vietare l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata⁷. L'articolo 15 del regolamento sull'MVU chiarisce la procedura che i candidati acquirenti, le ANC e la BCE devono seguire ai fini della valutazione di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi; tale procedura è ulteriormente precisata agli articoli da 85 a 87 del regolamento quadro sull'MVU⁸.

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU stabilisce che, ai fini dell'assolvimento dei propri compiti di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell'UE e, se questo si compone di direttive, la legislazione nazionale di recepimento⁹.

Disposizioni legislative nazionali e dell'UE

I requisiti per la valutazione di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate¹⁰ sono contemplati agli articoli da 22 a 27 della CRD.

⁵ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁶ Sono esentate le banche significative e meno significative in fase di risoluzione.

⁷ Si può utilizzare il portale IMAS per trasmettere informazioni relative al processo di vigilanza, cfr. la sezione 6.2.3 qui di seguito.

⁸ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

⁹ L'articolo 4, paragrafo 3, prevede altresì che, laddove il pertinente diritto dell'Unione sia costituito da regolamenti e al momento tali regolamenti concedano esplicitamente opzioni per gli Stati membri dell'UE, la BCE applica la legislazione nazionale di esercizio di tali opzioni.

¹⁰ Cfr. la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del CRR (richiamata anche all'articolo 3, paragrafo 1, punto 33, della CRD).

Le disposizioni legislative dell'Unione mirano alla massima armonizzazione, nel senso che negli ordinamenti nazionali non sono ammessi requisiti più rigorosi rispetto a quelli definiti nella CRD¹¹. Tuttavia, il quadro di riferimento dell'Unione non definisce alcuni concetti fondamentali, fra cui i concetti di partecipazione indiretta, azione di concerto e influenza notevole. Di conseguenza, ai fini della valutazione delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazioni qualificate nell'ambito dei paesi aderenti all'MVU, la BCE deve applicare le disposizioni legislative nazionali di recepimento della CRD in materia.

2.2 Norme tecniche di attuazione/regolamentazione relative a procedure e moduli; orientamenti comuni

La BCE applica tutti gli atti pertinenti dell'Unione che sono stati adottati dalla Commissione europea, inclusi quelli emanati sulla base delle proposte delle autorità europee di vigilanza, denominati norme tecniche di regolamentazione (regulatory technical standards, RTS) o di attuazione (implementing technical standards, ITS). Di particolare rilevanza sono le ITS che precisano i formati e i modelli che le autorità competenti dell'Unione europea dovrebbero utilizzare quando si consultano reciprocamente in merito ad acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate in enti creditizi. L'obiettivo è snellire lo scambio di informazioni e assicurare un'efficace comunicazione tra le autorità coinvolte su base sia transfrontaliera sia intersettoriale. Esse contengono inoltre indicazioni sul processo e sulle tempistiche per le richieste di informazioni e le relative risposte e forniscono una serie di modelli pertinenti a tal fine.

Oltre al diritto dell'Unione e alle disposizioni legislative nazionali, la BCE si conforma anche agli orientamenti comuni.

¹¹ Articolo 22, paragrafo 8, della CRD.

3 Principi generali in materia di partecipazioni qualificate

3.1 Trasparenza

Ai fini del presente documento il termine "autorità di vigilanza" designa sia le ANC sia la BCE.

I candidati acquirenti hanno l'obbligo giuridico di predisporre le notifiche in maniera accurata e completa e di condividere le informazioni in modo trasparente e tempestivo per sostenere le autorità di vigilanza nella formulazione di un giudizio informato. Le informazioni richieste si basano sugli elenchi pubblicati dagli Stati membri (articolo 23, paragrafo 4, della CRD), alla luce delle raccomandazioni enunciate negli orientamenti comuni.

Contatti anteriori alla notifica tra il candidato acquirente e l'autorità di vigilanza sono ritenuti utili per agevolare il processo di valutazione¹².

3.2 Coerenza

La presente guida illustra in dettaglio le politiche, le prassi e i processi applicati dalla BCE nella valutazione delle notifiche concernenti partecipazioni qualificate al fine di assicurare che tutti i casi siano trattati in modo coerente nell'ambito dell'MVU. Tuttavia, l'applicazione coerente di tali politiche e prassi resta subordinata alle disposizioni nazionali vigenti in materia.

3.3 Valutazione caso per caso e proporzionalità

Il principio di proporzionalità si applica alla valutazione delle partecipazioni qualificate. Questo principio generale del diritto dell'Unione, sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea¹³, interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e ulteriormente spiegato negli orientamenti comuni, assicura che gli atti delle istituzioni europee non si spingano oltre i limiti del necessario per realizzare l'obiettivo perseguito.

Per quanto riguarda le procedure relative alle partecipazioni qualificate, tutte le circostanze rilevanti saranno prese in considerazione e valutate caso per caso anche in un'ottica di proporzionalità, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'operazione proposta.

Per informazioni dettagliate sull'applicazione del principio di proporzionalità e su aspetti specifici concernenti la valutazione di singoli acquirenti o strutture complesse, si rimanda alle note a margine della presente guida.

¹² Cfr. il titolo II, capitolo 2, paragrafo 9.3, degli orientamenti comuni.

¹³ Cfr. la versione consolidata del Trattato sull'Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 13).

4 Obbligo di notifica

4.1 Informazioni generali

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di acquisire o incrementare una partecipazione qualificata è tenuta a informare l'autorità competente per la vigilanza dell'ente creditizio in oggetto¹⁴. La notifica va effettuata una volta assunta la decisione. In linea generale, il candidato acquirente dovrebbe quindi sempre trasmettere la notifica all'ANC prima che abbia luogo l'operazione¹⁵. Il principio di proporzionalità non ha effetti sull'obbligo di notifica.

Nota a margine

Misure di vigilanza applicate ad azionisti qualificati non autorizzati

Ai sensi dell'articolo 22 della CRD, gli Stati membri richiedono a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o di aumentare ulteriormente tale partecipazione in modo da raggiungere o superare una delle soglie pertinenti di informare per iscritto le autorità competenti prima dell'acquisizione. Di conseguenza, la valutazione delle partecipazioni qualificate in enti creditizi deve avere luogo anteriormente a qualsiasi acquisizione o incremento. Il mancato adempimento di tale obbligo, intenzionale o involontario, comporterebbe che vi siano azionisti qualificati non autorizzati nell'ente creditizio.

In tale evenienza, fatta salva la possibilità di svolgere una valutazione ex post delle partecipazioni qualificate, l'autorità competente dispone di misure di vigilanza per evitare che azionisti qualificati non autorizzati possano esercitare i propri diritti sociali prima che abbia avuto luogo la sua valutazione o mentre la procedura è ancora in corso. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della CRD e nel rispetto della legislazione nazionale vigente, le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, in sanzioni, di cui agli articoli da 65 a 72 della CRD, nei confronti dei membri dell'organo di amministrazione e dei dirigenti, o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci dell'ente creditizio in questione. In alcune giurisdizioni, la mancata notifica dell'acquisizione o dell'aumento di una partecipazione qualificata comporta il blocco automatico dei diritti di voto del candidato acquirente.

4.2 Cos'è una partecipazione qualificata?

Il termine "partecipazione qualificata" è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del CRR (come richiamato all'articolo 3, paragrafo 1, punto 33, della CRD) in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1, della CRD, come partecipazione diretta o indiretta in un'impresa che:

¹⁴ Articolo 22 della CRD.

¹⁵ Cfr. anche il titolo II, capitolo 1, paragrafo 7.2, degli orientamenti comuni e la sezione 4.3 qui di seguito.

- rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto nell'impresa, oppure
- consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa, oppure
- comporta che l'ente creditizio diventi una filiazione del candidato acquirente.

L'Autorità bancaria europea (ABE) ha chiarito che è necessario e sufficiente che una partecipazione soddisfi uno di tali criteri¹⁶.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 22 della CRD, gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica¹⁷ ("candidato acquirente") che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20%, 30% o 50%, o che l'ente creditizio divenga una sua filiazione ("progetto di acquisizione"), informi l'autorità competente dell'ente creditizio nel quale intende acquisire o aumentare una partecipazione qualificata. Il termine "filiazione" è definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR, facendo riferimento ai casi di legame fra impresa madre e filiazione precisati nella direttiva contabile¹⁸ e al concetto di "influenza dominante".

4.2.1 Modalità per la determinazione delle soglie relative ai "diritti di voto"

Come indicato all'articolo 27 della CRD, per valutare se sia stata superata una soglia pertinente, vanno presi in considerazione i "diritti di voto" di cui agli articoli 9, 10 e 11 della Direttiva 2004/109/CE¹⁹ e le condizioni relative alla loro aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 5, della stessa direttiva.

4.2.2 Influenza notevole

Come indicato nella definizione di "partecipazione qualificata" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del CRR, una partecipazione che rappresenti meno del 10% del capitale o dei diritti di voto può considerarsi partecipazione qualificata qualora

¹⁶ Cfr. il [sito Internet](#) dell'ABE.

¹⁷ Il termine "persona giuridica" va interpretato in senso ampio; ad esempio, comprende anche società in accomandita, società a responsabilità limitata ecc.

¹⁸ La definizione contenuta all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR fa riferimento agli articoli 1 e 2 della settima direttiva del Consiglio precedentemente in vigore; ora è da intendersi come riferita all'articolo 22 della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

¹⁹ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la Direttiva 2001/34/CE (GU L 390, del 31.12.2004, pag. 38).

consenta al detentore l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione dell'ente creditizio.

La valutazione in merito al possibile esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di un ente creditizio si fonda sempre su un'analisi caso per caso, in cui si tenga conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Gli orientamenti comuni includono un elenco non esaustivo di fattori utili per determinare i casi di influenza notevole²⁰; un solo fattore può indurre a stabilire che può essere esercitata un'influenza notevole, oppure si può tenere conto di una combinazione di fattori rilevanti.

4.2.3 La natura di una partecipazione qualificata: partecipazioni dirette e indirette

Ai sensi dell'articolo 22 della CRD, le partecipazioni qualificate in un ente creditizio possono essere acquisite o incrementate direttamente o indirettamente. La CRD non fornisce tuttavia indicazioni su come individuare le partecipazioni qualificate indirette. Gli orientamenti comuni definiscono due criteri che possono essere utilizzati per determinare le partecipazioni indirette: il criterio del "controllo" e il criterio della "moltiplicazione"²¹.

La prima fase prevede l'applicazione della nozione di controllo e, di conseguenza, del principio in base al quale tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo sul detentore di una partecipazione qualificata in un ente vigilato vanno considerate quali acquirenti indiretti di tale partecipazione qualificata. Pertanto ciascuna delle persone fisiche o giuridiche che acquisiscono il controllo su un detentore esistente di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, o che già controllano il candidato acquirente di tale partecipazione, deve notificare alle autorità competenti il proprio status di candidato acquirente indiretto. Per quanto riguarda la nozione di controllo, gli orientamenti comuni fanno riferimento al rapporto tra un'impresa madre e un'impresa figlia individuato nella direttiva contabile²².

La seconda fase prevede l'applicazione del criterio della moltiplicazione, che comporta la moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni nella catena societaria, partendo dalla partecipazione detenuta direttamente nell'ente creditizio e proseguendo verso l'alto finché il risultato della moltiplicazione continui a essere pari o superiore al 10%. Una partecipazione qualificata sarà quindi considerata come acquisita indirettamente da tutte le persone fisiche o giuridiche rispetto a cui il risultato della moltiplicazione sia pari o superiore al 10%, nonché da ciascuna delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo su di esse.

²⁰ Cfr. il titolo II, capitolo 1, sezione 5, degli orientamenti comuni.

²¹ Cfr. il titolo II, capitolo 1, sezione 6, degli orientamenti comuni.

²² Articolo 22 della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

In assenza di indicazioni vincolanti contemplate dal diritto dell'UE si applica l'approccio raccomandato negli orientamenti comuni, salvo diversa disposizione negli ordinamenti nazionali vigenti.

Nota a margine

Acquirenti specifici e strutture di acquisizione complesse

Dall'avvio dell'MVU, la BCE ha trattato diverse procedure relative a partecipazioni qualificate concernenti "acquirenti specifici". Questi sono spesso caratterizzati da strutture societarie e di governance complesse, da strategie di investimento a breve termine e/o dal ricorso a un notevole indebitamento, e spesso perseguono il controllo dell'ente creditizio. Gli acquirenti specifici sono principalmente società di private equity, fondi sovrani e conglomerati.

Ogniqualevolta una struttura di acquisizione comprende più livelli, tutti i candidati acquirenti indiretti per ciascun livello (determinati in base ai due criteri descritti in precedenza) sono tenuti a informare individualmente le autorità competenti, senza alcuna eccezione per i livelli intermedi, poiché ciò non è previsto dalla CRD²³. In caso di strutture di acquisizione complesse (ad esempio gruppi di private equity), è pertanto necessaria una verifica dell'esatto perimetro dei soggetti tenuti a notifica. Ciò richiede che, per tutte le persone fisiche e giuridiche nella catena partecipativa tra il controllante ultimo e l'acquirente diretto della partecipazione qualificata, si accerti se ogni persona raggiunga o superi la soglia del 10% o sia in grado di esercitare un'influenza notevole sull'impresa target in seguito alla prevista acquisizione. Nel caso di veicoli di investimento costituiti sotto forma di società in accomandita, tale verifica deve essere effettuata per tutti i soci accomandanti e accomandatari e per tutte le società intermedie. La responsabilità di effettuare un'analisi iniziale in merito alle persone fisiche e/o giuridiche che ricadono nell'ambito dei criteri menzionati spetta ai candidati acquirenti.

Laddove un candidato acquirente sia composto da una catena partecipativa comprendente un acquirente diretto e diversi livelli di acquirenti indiretti, o qualora diversi candidati acquirenti che agiscono di concerto siano tenuti a notifica, le informazioni dovrebbero essere trasmesse idealmente nell'ambito un'unica notifica collettiva per conto di tutti gli acquirenti, al fine di semplificare il processo. Gli acquirenti possono inoltre designare uno tra loro o una parte terza al fine di assicurare l'adempimento dell'obbligo di notifica, nel qual caso la relativa procura, o un documento equivalente, deve essere trasmessa all'autorità di vigilanza unitamente alla notifica.

4.2.4 Persone che agiscono di concerto

Nel caso in cui più persone "agiscano di concerto", le loro partecipazioni devono essere aggregate qualora abbiano stipulato un accordo inteso a stabilire le condizioni per un'acquisizione o un incremento di una partecipazione qualificata²⁴. Nella notifica (ovvero nelle notifiche) esse devono quindi comunicare all'autorità

²³ Ciò non preclude che un'impresa madre possa effettuare la notifica anche per conto dei detentori intermedi, come indicato al titolo II, capitolo 1, paragrafi 6.4 e 6.5, degli orientamenti comuni.

²⁴ Ai sensi del titolo II, capitolo 1, paragrafo 4.6, lettera a), degli orientamenti comuni, il semplice fatto che le parti sottoscrivano congiuntamente un contratto di compravendita non dovrebbe costituire una condizione sufficiente per concludere automaticamente che le parti agiscano di concerto.

competente che stanno agendo di concerto e acquisendo o incrementando congiuntamente una partecipazione qualificata.

Le autorità di vigilanza ritengono che tutte le persone fisiche o giuridiche che decidano di acquisire o incrementare una partecipazione qualificata in virtù di un accordo esplicito o implicito tra di loro (scritto o verbale) agiscano di concerto²⁵. Negli orientamenti comuni sono elencati una serie di fattori che devono essere presi in considerazione al fine di valutare se le persone abbiano concluso un accordo di agire di concerto²⁶.

4.2.4.1 Accordi di agire di concerto

Azionisti che agiscono di concerto sulla base di accordi espliciti

In alcuni casi, i candidati acquirenti dichiarano esplicitamente l'intenzione di agire di concerto e quindi aggregano già in partenza il capitale e/o i diritti di voto che vogliono acquisire congiuntamente nella notifica (o nelle notifiche) alle autorità di vigilanza. Accordi espliciti di agire di concerto consistono, ad esempio, in contratti con i quali i candidati acquirenti si impegnano ad adottare in modo coerente scelte di voto o a esercitare i diritti di voto all'unanimità, a seguire le decisioni di un consorzio o a costituire una società di partecipazione congiunta al fine di acquisire e gestire congiuntamente l'impresa target.

Qualora azionisti esistenti dell'impresa target decidano di istituire un consorzio per agire di concerto e la combinazione delle loro partecipazioni in essere ammonti a una partecipazione qualificata nell'ente creditizio, essi sono tenuti a informare le autorità di vigilanza prima di procedere a tale modifica e a fornire la documentazione pertinente per la loro valutazione²⁷.

Persone che agiscono di concerto sulla base di accordi impliciti o pratiche concertate

Si valuta caso per caso se i candidati acquirenti abbiano concluso o meno un accordo implicito per agire di concerto, prestando particolare attenzione ai fattori elencati negli orientamenti comuni. Talvolta il riscontro di un unico fattore potrebbe indurre a stabilire che le persone agiscono di concerto, mentre in altri casi si può tenere conto di una combinazione di fattori rilevanti.

²⁵ Cfr. il titolo II, capitolo 1, paragrafo 4.1, degli orientamenti comuni.

²⁶ Cfr. il titolo II, capitolo 1, paragrafo 4.6, degli orientamenti comuni.

²⁷ In questi casi si applica la procedura relativa alle partecipazioni qualificate anche per azionisti esistenti che non abbiano modificato la propria partecipazione nell'impresa target, una volta che essi decidano di agire di concerto, salvo indicazione di una procedura specifica diversa nell'ordinamento nazionale vigente.

Nota a margine

Acquirenti specifici e strutture complesse

Le strutture di gruppi di acquirenti che comprendono molteplici partecipazioni, livelli e veicoli di investimento guidati dagli stessi proprietari indiretti finali (spesso anche detti titolari effettivi finali) sono oggetto di analisi al fine di determinare se le parti agiscano di concerto. In generale, i titolari effettivi finali sono tenuti a notifica in quanto candidati acquirenti sulla base dei summenzionati criteri di controllo e di moltiplicazione.

4.2.4.2 Accordi con azionisti passivi

Si possono configurare circostanze in cui più persone agiscono di concerto anche in caso di accordi con azionisti passivi²⁸. Ciò si verifica, ad esempio, quando diversi azionisti (gli “azionisti passivi”) concordano esplicitamente o implicitamente con altri azionisti (gli “azionisti attivi”) che i primi si asterranno dal voto oppure che i secondi o un “capofila” designato voteranno per conto degli azionisti passivi alle assemblee.

Nota a margine

Attivismo degli azionisti o azione concertata

Malgrado la definizione ampia del termine, non tutto ciò che viene comunemente intrapreso dagli azionisti in relazione alle proprie quote costituisce una “azione concertata”. In generale, gli azionisti possono collaborare per tutelare i propri interessi monitorando la gestione di un ente creditizio (ad esempio, respingendo una proposta di remunerazione degli amministratori oppure approvando o meno un’acquisizione o una cessione suggerita dall’organo di amministrazione dell’ente creditizio). Questo attivismo o controllo effettivo da parte degli azionisti sono considerati essenziali per un sano governo societario. L’attivismo degli azionisti può assumere forme diverse: da discussioni private tenute prima dell’assemblea degli azionisti alla convocazione di un’assemblea degli azionisti, all’inserimento di punti all’ordine del giorno.

4.3 Decisione di acquisizione

L’obbligo di notifica si applica non appena il candidato acquirente decide di acquisire una partecipazione qualificata nell’impresa target. In linea generale, si può ritenere che il candidato acquirente abbia deciso di acquisire una partecipazione qualificata nel momento in cui presenta un’offerta incondizionata agli azionisti correnti riguardo alla conclusione di un accordo di trasferimento giuridicamente vincolante. Pertanto, la presentazione di un’offerta finale (offerta incondizionata) al venditore o ai venditori

²⁸ Ai sensi del titolo II, capitolo 1, paragrafo 4.1, seconda frase, degli orientamenti comuni, alle autorità di vigilanza interessate non dovrebbe essere precluso di “concludere che talune persone agiscono di concerto semplicemente per il fatto che una o più di tali persone sono passive, dal momento che la mancanza di azione può contribuire a creare le condizioni per un’acquisizione o un incremento di una partecipazione qualificata o per l’esercizio di un’influenza sull’impresa interessata”.

da parte del candidato acquirente rappresenta il termine ultimo entro cui una decisione di acquisizione si concretizza, facendo scattare l'obbligo di notifica.

4.3.1 Obbligo di notifica per le acquisizioni involontarie

È possibile che un candidato acquirente raggiunga o superi una soglia senza assumere attivamente una decisione di acquisizione o incremento di una partecipazione, talvolta senza esserne neppure consapevole. Una situazione di questo tipo si potrebbe verificare, ad esempio, in seguito a riacquisti delle azioni. Tali acquisizioni passive o involontarie sono comunque soggette alla valutazione dell'autorità di vigilanza e devono pertanto essere notificate non appena il candidato acquirente venga a conoscenza del superamento di una soglia²⁹. Spetta al candidato acquirente verificare l'eventuale raggiungimento o superamento di una soglia.

4.3.2 Obbligo di notifica per le acquisizioni temporanee

In linea generale, sono soggette a notifica le acquisizioni temporanee in cui la proprietà dell'impresa target cambia per un breve periodo di tempo (ad esempio alcune giornate lavorative). Tuttavia, in particolari casi, le autorità di vigilanza possono ritenere che non sussista alcuna decisione di acquisizione, ad esempio laddove vi sia l'intenzione di acquisire la proprietà solo in via momentanea, per poi trasferirla immediatamente a una parte terza.

In tali evenienze l'ANC, previa consultazione della BCE, può astenersi da intraprendere una procedura formale qualora siano soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- la struttura azionaria finale non è influenzata dall'acquisizione temporanea;
- all'autorità competente viene presentato un impegno o accordo formale da parte dell'acquirente temporaneo in cui si espone l'immediato trasferimento delle azioni e la relativa tempistica;
- all'autorità competente viene presentato un impegno o accordo formale da parte dell'acquirente temporaneo in cui si dichiara l'impossibilità di esercitare qualsiasi tipo di diritto sul capitale o sui diritti di voto ovvero influenza effettiva di altra natura che possa avere un impatto sull'impresa target (ad esempio in termini di organizzazione, governance, solidità finanziaria o conformità ai coefficienti prudenziali).

4.3.3 Obbligo di notifica per acquisizioni condizionate e facoltative

Il trasferimento di proprietà delle azioni può essere soggetto a eventi che sfuggono al controllo del candidato acquirente o a opzioni che esso potrà esercitare in una

²⁹ Tale indicazione è in linea con gli orientamenti comuni (cfr. il titolo II, capitolo 1, paragrafo 7.3).

fase successiva. Il candidato acquirente deve informare le autorità competenti non appena viene a conoscenza del progetto di acquisizione o può nutrire l'aspettativa che esso si concretizzerà. In casi eccezionali in cui non sia possibile la notifica anticipata (ad esempio a causa della conversione automatica di obbligazioni convertibili potenziali), la notifica deve essere presentata immediatamente non appena si viene a conoscenza dell'acquisizione.

5 Valutazione

5.1 Il principio di proporzionalità

Base giuridica	Articolo 23 della CRD
Orientamenti comuni	Titolo II, capitolo 1, sezione 8

Una volta identificate le persone fisiche o giuridiche tenute a effettuare la notifica, il progetto di acquisizione sarà valutato conformemente ai cinque criteri di cui alla CRD e alla normativa nazionale di recepimento. La profondità della valutazione tende a variare in base a un approccio proporzionato.

La proporzionalità si applica sia alle informazioni che devono essere presentate dal candidato acquirente sia alla valutazione sostanziale. Nell'applicazione di tale principio, l'autorità di vigilanza considera: i) la natura dell'operazione (riorganizzazione infragruppo o semplificazione della struttura azionaria?); ii) la natura del candidato acquirente (ente vigilato o azionista già autorizzato?); iii) l'obiettivo dell'operazione proposta (qual è l'entità della quota da acquisire? L'acquisizione costituisce soltanto uno dei diversi passaggi di un'operazione oppure è momentanea?); e iv) le peculiarità dell'operazione proposta nonché la misura in cui il candidato acquirente possa esercitare un'influenza sull'impresa target.

Le informazioni da fornire sono stabilite dalla normativa nazionale. Come regola generale, la BCE non richiede informazioni già disponibili a meno che non viga un obbligo specifico in base alle norme nazionali.

5.2 Criteri di valutazione

5.2.1 Onorabilità del candidato acquirente (criterio A)

Base giuridica	Articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della CRD
Orientamenti comuni	Titolo II, capitolo 3, sezione 10

La valutazione dell'onorabilità si basa su due elementi distinti: l'integrità del candidato acquirente e la sua competenza professionale.

In termini generali, tutte le persone fisiche e giuridiche soggette all'obbligo di notifica dovrebbero essere valutate sotto il profilo della loro onorabilità, così come le persone fisiche che ne orientano effettivamente le attività³⁰.

5.2.1.1 Integrità e competenza professionale

Un candidato acquirente è considerato in possesso dei requisiti di onorabilità in assenza di elementi affidabili che suggeriscano il contrario e qualora l'autorità di vigilanza non nutra ragionevoli dubbi riguardo all'onorabilità di tale soggetto.

In base agli orientamenti comuni, i requisiti di integrità sono applicabili indipendentemente dall'entità della partecipazione qualificata che il candidato acquirente intende acquisire, dal suo coinvolgimento nella gestione e dall'influenza che prevede di esercitare sull'impresa target.

La competenza professionale del candidato acquirente, sia gestionale sia tecnica nel settore dei servizi finanziari, può basarsi sulla sua esperienza pregressa, a dimostrazione di un adeguato livello di abilità, attenzione, diligenza e conformità con riferimento alle norme pertinenti³¹.

Mentre l'integrità deve essere dimostrata per tutti i candidati acquirenti (incluse le persone fisiche e giuridiche nella catena partecipativa), i requisiti di competenza professionale sono ridotti per coloro che non sono in grado di esercitare o si impegnano a non esercitare un'influenza significativa sull'impresa target (nel senso di determinare la strategia per la partecipazione qualificata nell'impresa target).

Nota a margine

Precedenti penali

Regola generale: i certificati dei casellari giudiziari emessi nel paese di residenza³² costituiscono la prova minima necessaria per la valutazione dell'onorabilità. Si richiede un'attestazione ufficiale, ossia un estratto del casellario giudiziale per le persone fisiche e il casellario giudiziale e/o un certificato di onorabilità professionale per le persone giuridiche. Nelle giurisdizioni in cui esistono sistemi penali a più livelli (ad esempio federali e locali), le attestazioni ufficiali devono essere trasmesse da tutti i livelli salvo il caso in cui vi sia un meccanismo di certificazione aggregato. Va rilevato che i tempi per il rilascio del casellario giudiziale possono risultare abbastanza lunghi. Si consiglia quindi ai candidati acquirenti di richiedere il documento quanto prima possibile.

³⁰ Per persone che "orientano effettivamente le attività" devono intendersi coloro che, congiuntamente o individualmente, possono rappresentare e vincolare legalmente la persona giuridica. Queste ultime comprendono, in generale, i membri del consiglio di gestione (nel sistema dualistico) o del comitato esecutivo (nel sistema monistico) del candidato acquirente. In linea di principio, sono esclusi i membri del consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico) e i membri non esecutivi del consiglio di amministrazione (nel sistema monistico) del candidato acquirente, salvo il caso in cui siano in grado di influenzare direttamente i processi decisionali nel quotidiano e/o di rappresentare e/o vincolare la persona giuridica. La materia resta, tuttavia, soggetta al diritto nazionale.

³¹ Cfr. il titolo II, capitolo 3, paragrafo 10.23 e segg., degli orientamenti comuni.

³² Purché la legislazione nazionale non preveda norme più stringenti (ossia un lasso di tempo più lungo), i soggetti che si sono trasferiti in una giurisdizione nei 12 mesi precedenti devono fornire un certificato per ciascuno dei precedenti paesi di residenza.

Eccezioni: in circostanze eccezionali potrebbe non essere possibile, per motivi legali, ottenere gli estratti del casellario giudiziale o condividere con terzi i documenti ottenuti. Qualora si verifichi una di tali evenienze, occorre valutare, caso per caso, soluzioni alternative con l'autorità competente.

5.2.1.2 Indagini e procedimenti giudiziari pendenti

In caso di procedimento penale si applica la presunzione di innocenza fino a conclusione del processo con sentenza di condanna. Tuttavia, la verifica dell'onorabilità in una procedura relativa a una partecipazione qualificata deve stabilire se l'onorabilità del candidato acquirente sia indubbia, per cui può scaturire una valutazione negativa anche qualora il giudizio sia ancora in corso.

Tutti i procedimenti pendenti devono essere adeguatamente descritti nella notifica del candidato acquirente, in modo da fornire all'autorità di vigilanza un quadro esaustivo del suo status. L'autorità di vigilanza presterà particolare attenzione anche alle questioni di onorabilità di dominio pubblico che siano state trattate dagli organi di informazione nazionali e/o internazionali (in casi di frode finanziaria, corruzione ecc.) e che possano ricollegarsi al candidato acquirente o a persone che agiscano in qualità di suoi dirigenti, azionisti o soggetti investiti in altro modo di una posizione di controllo. In tali casi, ai candidati acquirenti è richiesto di fornire informazioni che chiariscano se tale collegamento esista e possa eventualmente condurre a indagini future. I fatti discussi nel corso di un procedimento penale possono avere ripercussioni sulla valutazione sia dell'integrità sia della competenza professionale del candidato acquirente. Ad esempio, anche qualora un esponente esecutivo non sia giudicato penalmente responsabile di carenze, mancata sorveglianza ecc. presso un ente, i fatti emersi in sede di processo possono essere utilizzati dall'autorità di vigilanza per concludere che la sua integrità o competenza professionale ne sia pregiudicata.

Nota a margine

Acquirenti specifici e strutture complesse

In presenza di catene partecipative complesse con numerosi livelli di notifica di candidati acquirenti, questi devono essere tutti valutati in termini di onorabilità e sono tenuti a fornire informazioni dettagliate (curriculum vitae, casellario giudiziale, indagini in corso e valutazioni di altre autorità ecc.; cfr. la sezione 3). In tali casi, il candidato acquirente potrebbe considerare di semplificare la catena partecipativa.

5.2.2 Onorabilità, conoscenze, competenze ed esperienza di ogni componente dell'organo di amministrazione che orienterà l'attività dell'impresa target (criterio B)

Base giuridica	Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della CRD
Orientamenti comuni	Titolo II, capitolo 3, sezione 11

A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della CRD, l'autorità competente effettua una valutazione dell'onorabilità, delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza di cui all'articolo 91, paragrafo 1, della CRD ("verifica dei requisiti di idoneità"), di ogni membro dell'organo di amministrazione che indirizzerà le attività dell'impresa target dell'acquisizione proposta. Una valutazione deve essere effettuata nell'ambito della procedura relativa alle partecipazioni qualificate qualora il candidato acquirente intenda nominare nuovi membri dell'organo di amministrazione che indirizzerà le attività.

Si possono configurare tre scenari:

- il candidato acquirente ha già individuato almeno un nuovo membro dell'organo di amministrazione da nominare in esito al progetto di acquisizione;
- il candidato acquirente non ha deciso se apportare cambiamenti ai membri dell'organo di amministrazione o non ha ancora individuato potenziali nuovi membri;
- il candidato acquirente non intende apportare cambiamenti ai membri dell'organo di amministrazione.

Qualora il candidato acquirente abbia già individuato un nuovo membro dell'organo di amministrazione da nominare nell'impresa target, le informazioni richieste per la verifica di idoneità vanno accluse alla notifica. Altrimenti, questa sarà considerata incompleta.

Entro i limiti stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della CRD, i requisiti di idoneità dei membri dell'organo di amministrazione sono valutati sulla base dei seguenti criteri: esperienza, onorabilità, conflitti di interesse, adeguatezza complessiva e disponibilità di tempo.

Salvo diversa disposizione della normativa nazionale, la verifica di idoneità condotta nell'ambito della procedura relativa alle partecipazioni qualificate segue gli stessi principi di una procedura ordinaria concernente i requisiti di idoneità e, in linea di principio, non dovrebbe essere richiesta un'ulteriore verifica una volta effettuata la nomina.

Qualora il candidato acquirente non abbia ancora deciso se nominare un nuovo membro dell'organo di amministrazione che orienterà l'attività dell'impresa target oppure non lo abbia ancora individuato, la notifica relativa a una partecipazione

qualificata può considerarsi completa senza menzione di tale nominativo, purché non vi siano altri elementi mancanti nella notifica³³.

Qualora il candidato acquirente non intenda nominare nuovi membri, non si effettua alcuna verifica in merito a detto criterio.

5.2.3 Solidità finanziaria del candidato acquirente (criterio C)

Base giuridica	Articolo 23, paragrafo 1, lettera c), della CRD
Orientamenti comuni	Titolo II, capitolo 3, sezione 12
Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione ³⁴	Articoli 8 e 9
Norme tecniche di attuazione sulle procedure comuni ³⁵	

Il terzo criterio di valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), della CRD richiede la verifica della solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e/o prevista nell'impresa target.

Gli orientamenti comuni forniscono una definizione di solidità finanziaria che contempla due dimensioni:

1. la capacità del candidato acquirente di finanziare l'acquisizione (prezzo di acquisto o aumento di capitale);
2. la capacità di mantenere una solida struttura finanziaria presso il candidato acquirente e l'impresa target nel prossimo futuro (di solito tre anni).

La verifica della solidità finanziaria è in parte connessa alla valutazione del piano industriale dell'impresa target (solidità finanziaria relativa) in quanto, fatti salvi i requisiti del criterio d), le risorse finanziarie di cui necessita il candidato acquirente per mantenere una solida struttura finanziaria presso l'impresa target dipendono dall'eventuale esigenza di capitale aggiuntivo da parte di quest'ultima nel prossimo futuro. I candidati acquirenti devono anche dimostrare di essere in buone condizioni finanziarie in termini assoluti (ciò vale anche laddove non si effettui una valutazione completa del piano industriale, ad esempio perché il candidato acquirente non assumerà il controllo sull'impresa target).

³³ Cfr. la sezione 6.2 (avviso di ricevimento).

³⁴ Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).

³⁵ Oltre alle disposizioni di cui sopra, si rimanda al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 57).

Nota a margine

Applicazione del principio di proporzionalità

In linea con gli orientamenti comuni³⁶, la valutazione della solidità finanziaria del candidato acquirente è commisurata alla sua natura e al grado di influenza che avrebbe sull'impresa target, in considerazione dell'entità della partecipazione che acquisirebbe nella struttura azionaria dell'impresa target e, in particolare, del fatto che assumerebbe o meno il controllo³⁷ sull'impresa target. L'entità della partecipazione va valutata in termini sia di capitale sia di diritti di voto. Nella valutazione confluiranno i seguenti fattori:

- se l'acquisizione determinerà un'influenza scarsa/nulla oppure il controllo;
- la percentuale del portafoglio del candidato acquirente rappresentata dalla partecipazione che sarebbe acquisita e la finalità dell'operazione (investimento di portafoglio oppure investimento strategico?);
- la dimensione del candidato acquirente rispetto all'impresa target (indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia acquisita da un altro ente creditizio oppure da una persona fisica o altra persona giuridica);
- l'orizzonte temporale della prevista acquisizione e l'eventuale intenzione di incrementare o ridurre l'entità della partecipazione nel prossimo futuro;
- eventuali circostanze particolari connesse al progetto di acquisizione (ad esempio ricapitalizzazione dell'impresa target, prevenzione di misure di risoluzione ecc.).

Tali fattori non incidono sull'obbligo del candidato acquirente di fornire l'insieme standard di informazioni concernenti la solidità finanziaria, poiché ciò si applica in termini assoluti, indipendentemente dai fattori summenzionati.

5.2.3.1 Valutazione della solidità finanziaria

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente si tiene conto della sua natura³⁸. Nello specifico, le autorità di vigilanza considerano gli elementi seguenti.

1. Se il candidato acquirente è un ente creditizio

Se il candidato acquirente è un ente creditizio, la valutazione della solidità finanziaria terrà conto dell'ultima valutazione del suo profilo complessivo di rischio³⁹, nonché dell'impatto dell'acquisizione sull'esposizione al rischio, sul modello di business, sulla redditività, sulla struttura di governance e sull'adeguatezza patrimoniale. La

³⁶ Cfr. anche il titolo II, capitolo 1, paragrafo 8.4, degli orientamenti comuni.

³⁷ Per la definizione di "controllo", cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, punto 37, del CRR e il titolo I, paragrafo 3.1, punto ii), degli orientamenti comuni.

³⁸ Cfr. anche il titolo II, capitolo 1, paragrafo 8.4, degli orientamenti comuni.

³⁹ Il punteggio SREP per gli enti creditizi dell'ambito dell'MVU.

valutazione iniziale del profilo complessivo di rischio sarà adeguata laddove necessario.

L'autorità di vigilanza presterà particolare attenzione qualora un'acquisizione da parte di un ente creditizio generi un avviamento positivo o negativo e prenderà in considerazione l'impatto sulla posizione patrimoniale complessiva dell'ente, una volta che questa sia stata verificata dai revisori⁴⁰.

2. Se il candidato acquirente non è un ente creditizio

Se il candidato acquirente non è un ente creditizio, l'autorità di vigilanza analizza la documentazione finanziaria⁴¹ per pervenire a un giudizio complessivo riguardo alla sua solidità finanziaria e alla sua capacità di sostenere finanziariamente l'impresa target nel prossimo futuro. Ciò include una verifica del livello complessivo di indebitamento e del merito di credito.

In base alle risultanze emerse nel corso di tale valutazione, la decisione della BCE potrà contemplare azioni o misure.

3. Se il candidato acquirente è una persona fisica

Se il candidato acquirente è una persona fisica, si richiede un quadro delle fonti di reddito, delle attività e passività, delle garanzie reali e personali concesse o ricevute⁴² per fornire all'autorità di vigilanza una visione completa della sua situazione finanziaria. Conformemente alla normativa nazionale, l'autorità competente può sollecitare ulteriori prove documentali a suffragio delle informazioni in oggetto, fra cui ad esempio:

- (a) dichiarazioni dei redditi
- (b) documentazione comprovante le disponibilità liquide, ossia contante e valori assimilabili (cassa, conti di risparmio, certificati di deposito ecc.)
- (c) documentazione relativa ai conti di intermediazione, fra cui azioni, fondi comuni, obbligazioni e conti pensionistici
- (d) documentazione concernente i prestiti a lungo termine, inclusi i mutui immobiliari e qualsiasi debito con scadenza superiore a un anno
- (e) documentazione relativa a passività a breve termine, inclusi tutti i debiti con scadenza inferiore a un anno (ad esempio linee di credito rotativo per carte di credito)
- (f) ulteriori informazioni sugli impegni fuori bilancio (ad esempio garanzie reali e personali concesse o ricevute)

⁴⁰ Per informazioni più dettagliate al riguardo si invita a consultare la [guida della BCE concernente l'approccio di vigilanza in relazione al consolidamento nel settore bancario](#).

⁴¹ Qualora non sia possibile produrre documentazione finanziaria, deve essere presentata una sintesi delle principali componenti dell'attivo e del passivo.

⁴² Allegato I, sezione 4.1, lettera c), degli orientamenti comuni.

- (g) altre informazioni provenienti da terzi, tra cui il merito di credito e lo storico dei prestiti assunti dal candidato acquirente (ad esempio, la centrale dei rischi fornisce in genere un quadro di tutti i contratti di credito relativi a un prenditore)

4. Indebitamento per il finanziamento dell'acquisto (leva finanziaria)

L'autorità di vigilanza presterà particolare attenzione all'indebitamento per il finanziamento dell'acquisto al fine di valutare possibili ripercussioni sull'impresa target, ad esempio la sua esposizione a un rischio complessivamente più elevato per incrementare gli utili a breve termine a scapito della redditività a medio o lungo termine, con conseguenze anche in termini di modello di business, sostenibilità economica e rispetto dei requisiti prudenziali dell'impresa target. Ciò si applica sia al pagamento dei dividendi sia a qualsiasi altra pratica di estrazione di risorse dall'impresa target.

5.2.4 Rispetto dei requisiti prudenziali da parte dell'impresa target (criterio D)

Base giuridica	Articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della CRD
Orientamenti comuni	Titolo II, capitolo 3, sezione 13

Il quarto criterio di valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della CRD richiede una valutazione della capacità dell'impresa target di soddisfare, al momento e in futuro, tutti i requisiti prudenziali, inclusi i requisiti patrimoniali e di liquidità, i limiti alle grandi esposizioni e i requisiti relativi a dispositivi di governance, controlli interni, gestione dei rischi e alla conformità⁴³.

5.2.4.1 Presentazione di un piano industriale

Qualora il progetto di acquisizione determini il controllo sull'impresa target, l'acquirente dovrebbe fornire all'autorità di vigilanza pertinente per l'impresa target un piano industriale comprendente un piano di sviluppo strategico, il bilancio prospettato dell'impresa target per almeno tre anni dall'acquisizione in oggetto (a partire dalla data di perfezionamento prevista) e l'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale dell'impresa target. Qualora non ottenga, di fatto, il controllo sull'impresa target, il candidato acquirente deve fornire informazioni in proporzione alla quota acquisita.

⁴³ Cfr. anche il titolo II, capitolo 3, paragrafo 13.4, degli orientamenti comuni.

5.2.4.2 Valutazione del piano industriale

Tramite la valutazione del piano industriale, le autorità di vigilanza si prefiggono in ultima istanza di esaminare se l'impresa target sarà in grado di soddisfare i requisiti prudenziali subito dopo il perfezionamento dell'operazione e di continuare a rispettarli nel prossimo futuro, attraverso un'analisi della credibilità delle proiezioni finanziarie e delle ipotesi sottostanti.

La responsabilità del piano industriale spetta esclusivamente al candidato acquirente. Le autorità di vigilanza devono ottenere una visione complessiva del piano presentato e della capacità dell'impresa target di raggiungere gli obiettivi prefissati.

A questo fine esaminano gli elementi a sostegno delle ipotesi avanzate dal candidato acquirente nel piano industriale e ne valutano la credibilità e la fattibilità. Oltre alle proiezioni, il piano industriale dovrebbe pertanto includere tutte le ipotesi sottostanti unitamente alla descrizione delle relative argomentazioni. Preferibilmente, i candidati acquirenti dovrebbero presentare il dossier in formato Excel. Le autorità di vigilanza si formeranno quindi un giudizio riguardo a ciascuna ipotesi, che confluirà in uno "scenario di analisi critica di vigilanza". Nella valutazione si tiene conto, tra l'altro, del modello di business dell'impresa target, delle sue dimensioni e interconnessioni con altri enti, gruppi e il sistema finanziario in generale, nonché delle vulnerabilità e debolezze dell'impresa target emerse dall'ultima analisi prudenziale dei rischi. Questo esercizio si svolge in una prospettiva sia qualitativa che quantitativa, come di seguito illustrato.

Lo scenario di analisi critica di vigilanza consente di valutare la sostenibilità economica e la sostenibilità del modello di business dell'impresa target e la sua adeguatezza patrimoniale sulla base di ipotesi prudenti. Si tratta di uno scenario di base corretto per tenere conto di tali ipotesi, non di uno scenario di stress. Non prefigurandosi quale piano industriale alternativo, lo scenario intende agevolare la valutazione condotta dall'autorità di vigilanza al fine di: (i) acquisire una solida comprensione delle ipotesi impiegate; (ii) elaborare domande di ulteriore approfondimento, ove necessario; (iii) giungere a una conclusione in merito alla credibilità del piano industriale e, in ultima analisi, alla conformità con i requisiti patrimoniali.

Valutazione qualitativa

Nell'ambito della valutazione qualitativa, sono presi in esame la strategia complessiva assunta dal candidato acquirente per l'impresa target nonché i fattori interni ed esterni (quali il contesto economico).

L'autorità di vigilanza considera:

- i principali fattori di successo e le aree di vantaggio competitivo da cui deriva la maggiore efficacia dell'impresa target nel generare utili rispetto ai concorrenti;

- le potenziali sinergie (o loro assenza) tra le attività in essere dell'impresa target e quelle derivanti dall'acquisizione, prestando attenzione all'individuazione delle loro diverse tipologie, alla probabilità della loro effettiva realizzazione e ai tempi attesi per trarne beneficio;
- il grado di coerenza delle ipotesi fondamentali formulate dal candidato acquirente sul contesto operativo e sulle determinanti reddituali con le proiezioni o le altre informazioni derivanti dai principali fornitori terzi di dati disponibili al momento della valutazione;
- se del caso, la strategia di uscita (ad esempio in presenza di investimenti a breve termine o di modelli di business dubbi).

Valutazione quantitativa

La valutazione del piano industriale comporta un'analisi quantitativa delle principali ipotesi micro e macroeconomiche, degli indicatori di rischio e un confronto con gli enti analoghi⁴⁴.

Se di pertinenza, viene condotta un'analisi specifica anche a livello di linee di business (ad esempio linee di prodotto o area geografica).

L'autorità di vigilanza esamina l'evoluzione delle voci seguenti negli ultimi anni e individua le tendenze di fondo al fine di comprendere come i risultati ottenuti dalle proiezioni possano essere conseguiti:

- redditività, realizzabilità e sostenibilità del modello di business;
- singoli indicatori di rischio;
- adeguatezza patrimoniale.

Il rispetto di tutti i requisiti prudenziali dell'impresa target è valutato in termini quantitativi al momento dell'acquisizione e su base continuativa per il prossimo futuro, integrando le suddette misure analitiche nello scenario di analisi critica di vigilanza.

Nota a margine

Applicazione del principio di proporzionalità

Nel condurre la valutazione del piano industriale, l'autorità di vigilanza applicherà il principio di proporzionalità in linea con le considerazioni generali di un approccio basato sul rischio e adegueranno di conseguenza l'intensità della valutazione.

⁴⁴ Il confronto con enti analoghi è una valutazione in cui la banca in questione è paragonata ad altri soggetti dalle caratteristiche simili.

5.2.4.3 La capacità dell'impresa target di soddisfare i requisiti di governance interna

L'autorità di vigilanza dell'impresa target valuta inoltre se il progetto di acquisizione avrà un impatto sulla governance interna. In tal caso, si valuta se l'impresa target continuerà a disporre di una chiara struttura organizzativa e di un adeguato meccanismo di controllo interno dopo l'acquisizione. Particolare attenzione è rivolta ai punti di seguito riportati.

- In caso di acquisizione da parte di un altro ente creditizio, è importante comprendere come l'organizzazione delle funzioni di controllo interno a livello di gruppo interagirà con le funzioni di controllo interno a livello dell'impresa target una volta conclusa l'acquisizione.
- In altri casi l'analisi si sofferma in particolare sugli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere all'interno del gruppo, con l'obiettivo di stabilire se il gruppo dispone di una politica chiaramente definita per la loro rilevazione e gestione. Tale politica deve essere sufficientemente formalizzata.

Inoltre, l'autorità di vigilanza valuterà il modo in cui l'operazione possa influire sul rispetto dei requisiti di idoneità da parte dei membri dell'organo di amministrazione dell'impresa target.

5.2.5 Sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (criterio E)

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), della CRD, nel valutare tale criterio le autorità competenti dovrebbero accertare "l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio".

L'autorità di vigilanza valuta il criterio da un punto di vista prudenziale (ossia se l'effettivo riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ovvero il relativo rischio, possa compromettere la sana e prudente gestione dell'impresa target in termini di capitale, liquidità, sostenibilità del modello di business e dispositivi di governance), tenendo conto delle circostanze e delle informazioni presentate in relazione al progetto di acquisizione. Inoltre, come indicato nel paragrafo 14.1 degli orientamenti comuni: "La valutazione in materia di antiriciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo completa la valutazione dell'integrità e andrebbe svolta indipendentemente dal valore e dalle altre caratteristiche del progetto di acquisizione".

La valutazione riguarda non solo il candidato acquirente, ma anche "le persone con stretti legami personali o commerciali con il candidato acquirente, compresi i proprietari legali ed effettivi del candidato acquirente"⁴⁵.

⁴⁵ Titolo II, capitolo 3, paragrafo 14.2, degli orientamenti comuni.

5.2.5.1 Ambito di applicazione della valutazione del criterio E

Nel valutare tale criterio, l'autorità di vigilanza considera l'esistenza di motivi ragionevoli per sapere o sospettare che il candidato acquirente sia o sia stato coinvolto in operazioni o tentativi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio. In tale analisi rientra, ad esempio, l'esame di condanne penali, sanzioni amministrative definitive e/o pendenti, procedimenti penali pendenti e/o indagini nonché eventuali legami personali o commerciali del candidato acquirente.

Non essendo competente in materia di vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, la BCE valuta tale criterio sulla base dei fatti pertinenti e dei rilievi delle autorità competenti, resi disponibili dall'ANC e considerati ai fini della valutazione prudenziale complessiva del progetto di acquisizione. Se necessario, la BCE può richiedere ulteriori informazioni direttamente alle autorità competenti (autorità competenti per antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, unità di informazione finanziaria ecc.) in virtù degli strumenti di cooperazione disponibili⁴⁶. Gli orientamenti comuni specificano che, oltre a qualsiasi coinvolgimento passato o presente del candidato acquirente in operazioni o tentativi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo⁴⁷, la valutazione del criterio di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), della CRD riguarda i due aspetti principali di seguito indicati:

- (a) origine dei fondi e catena di finanziamento alla base dell'operazione;
- (b) impatto sul piano industriale e sulla struttura organizzativa e gestionale dell'impresa target in prospettiva di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

I due aspetti sono analizzati in dettaglio di seguito.

1. Origine dei fondi e catena di finanziamento alla base dell'operazione

L'origine dei fondi e la catena di finanziamento alla base dell'operazione sono informazioni fondamentali per la valutazione di tale criterio, in quanto esso si riferisce non solo all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), della CRD, ma anche all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), recante il criterio della solidità finanziaria. L'autorità di vigilanza valuta questo aspetto in relazione alla provenienza dei fondi utilizzati per corrispondere il prezzo dell'operazione. Si considera inoltre l'eventuale fabbisogno di capitale aggiuntivo per l'impresa target in futuro e la possibilità che l'attività del candidato acquirente comporti un rischio dal punto di vista del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo. L'autorità di vigilanza deve avere la certezza che ogni

⁴⁶ Ad esempio, gli Orientamenti dell'ABE sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria di cui alla Direttiva 2013/36/UE del 16 dicembre 2013 (ABE/GL/2021/15) e il rapporto definitivo sulle norme tecniche di regolamentazione ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafi 1 e 3, del Regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituiscono una banca dati centrale AML/CFT e specificano la rilevanza delle carenze, la tipologia delle informazioni raccolte, l'attuazione pratica della raccolta di informazioni e l'analisi e divulgazione delle informazioni ivi contenute del 20 dicembre 2021 (ABE/RTS/2021/16).

⁴⁷ Cfr. la sezione 5.2.5.

eventuale incremento patrimoniale sia “pulito” e che la prevista acquisizione non aumenti il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mediante l’ente target.

In particolare, l’autorità di vigilanza valuta l’origine dei fondi che saranno utilizzati per l’operazione (ossia l’attività che li ha generati) e le modalità del loro trasferimento al cedente. A tal fine, si verifica che le sequenze di istituzioni finanziarie attraverso cui transiteranno i fondi destinati al progetto di acquisizione siano tutte sottoposte a un’efficace vigilanza in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Inoltre, l’autorità di vigilanza valuta le informazioni fornite sull’attività che ha generato i fondi, anche in relazione alle attività economiche pregresse del candidato acquirente, alle sue strutture di finanziamento e alla loro coerenza con il valore dell’operazione. Mediante la valutazione prudenziale si accerterà che i fondi utilizzati per l’operazione siano stati registrati per iscritto e debitamente supportati da documentazione formale, in modo da poterne determinare chiaramente l’origine e assicurare l’assenza di dubbi di ordine giuridico sull’attività economica che li ha generati.

2. Impatto in termini di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo sul piano industriale e sulla struttura gestionale e organizzativa dell’impresa target

Il secondo aspetto fondamentale preso in esame dall’autorità di vigilanza nel valutare tale criterio è l’impatto del progetto di acquisizione sull’impresa target in termini di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo. Questo aspetto sarà sempre connesso alla valutazione del rispetto da parte dell’impresa target della normativa prudenziale (articolo 23, paragrafo 1, lettera d), della CRD), sebbene la valutazione sia volta anche ad assicurare che dal progetto di acquisizione non derivino operazioni o tentativi di riciclaggio di proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo e che il progetto di acquisizione non ne aumenti il rischio. Tale valutazione viene condotta con maggiore profondità quando il progetto di acquisizione comporta un cambio di controllo e consente quindi all’acquirente di modificare la struttura aziendale e organizzativa dell’impresa target. In caso di cambio di controllo, l’autorità di vigilanza conduce una valutazione dettagliata per stabilire se il profilo di rischio dell’impresa target si sia modificato in termini di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo, individuando quindi le implicazioni prudenziali di tali modifiche. In particolare, è importante accertare se: i) l’impresa target intraprenderà attività connotate da maggiore rischiosità in termini di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo; ii) vi saranno modifiche della base di clientela e/o un cambiamento della clientela di riferimento (ad esempio, relazioni con clienti che possano intraprendere attività connotate da un maggiore rischio di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo o che siano associati a paesi a rischio maggiore di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo); iii) la struttura organizzativa ostacolerà il sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo in modo tale da poter compromettere il rispetto degli obblighi in tale ambito.

Nel valutare i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), l'autorità di vigilanza tiene sempre conto anche dell'eventualità che modifiche dell'organo di amministrazione dell'impresa target a seguito del progetto di acquisizione possano aumentare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in seno all'impresa target.

Nota a margine

Applicazione del principio di proporzionalità

L'autorità di vigilanza prenderà in esame tutti gli aspetti del progetto di acquisizione in linea con le considerazioni di proporzionalità. Sarà analizzata la struttura del progetto di acquisizione (se sia previsto, ad esempio, finanziamento esterno), la natura del candidato acquirente quale soggetto finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale e in materia di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo equivalente, l'emergere, in passato o durante l'esame dell'istanza, di specifiche criticità prudenziali o di antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo riguardanti il candidato acquirente, il paese in cui il candidato acquirente ha la propria sede legale e l'esistenza in capo al candidato acquirente di legami considerati ad alto rischio in termini di antiriciclaggio/contrasto del finanziamento del terrorismo.

Nota a margine

Acquirenti specifici e strutture complesse

Le informazioni raccolte per valutare l'onorabilità del candidato acquirente sono utilizzate anche per verificare se l'origine dei fondi e gli strumenti di pagamento favoriscano il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo. Le informazioni sulla catena di finanziamento dovrebbero essere complete e consentire quindi di ricostruire il contributo di ciascun controllante ultimo e di ciascun detentore intermediario⁴⁸.

Gli acquirenti specifici dovrebbero comunicare nomi, quote di capitale e/o diritti di voto ovvero altre partecipazioni detenute nell'impresa target a partire almeno da quei soggetti che, direttamente o indirettamente, esclusivamente o congiuntamente, detengono nell'impresa target quote di capitale superiori allo 0,5% o che siano titolari dei diritti di voto nell'impresa target in misura superiore allo 0,5%. La comunicazione di partecipazioni inferiori a tale soglia può essere richiesta se motivata alla luce delle circostanze del caso specifico.

⁴⁸ Titolo II, capitolo 3, paragrafo 14.6, degli orientamenti comuni.

6 Aspetti procedurali e documentazione; requisiti informativi

6.1 Fase di pre-notifica e sincronizzazione delle procedure che coinvolgono diverse ANC

Base giuridica	Articolo 22, paragrafo 2, della CRD
Orientamenti comuni	Titolo II, capitolo 2, sezione 9

Soprattutto in caso di operazioni complesse, può essere opportuno che i candidati acquirenti prendano contatto con l'autorità di vigilanza prima della presentazione dell'istanza al fine di chiarire le informazioni da fornire, le tempistiche e le modalità per affrontare potenziali problematiche di vigilanza nelle fasi iniziali del processo.

In presenza di più procedure correlate relative alle partecipazioni qualificate (ossia con la collaborazione di diverse ANC), la BCE si prefiggerà di assicurare che queste siano valutate in maniera armonizzata e seguendo un iter rapido e sincronizzato al fine di promuovere la coerenza del processo decisionale. Ciò non si applica tuttavia a eventuali procedure parallelamente in corso presso altre autorità (ad esempio autorità garanti della concorrenza).

6.2 Conferma di ricezione e calcolo dei termini procedurali

Base giuridica	Articolo 22, paragrafo 2, della CRD
Orientamenti comuni	Titolo II, capitolo 2, sezioni 9.1 e 9.2

6.2.1 Notifiche incomplete

Se la notifica presentata è ritenuta incompleta in seguito a un controllo formale, l'ANC che l'ha ricevuta ne dà comunicazione al candidato acquirente.

La nuova valutazione della completezza formale sarà condotta dopo che il candidato acquirente o il suo rappresentante avrà fornito le informazioni aggiuntive richieste. Anche in esito a tale ulteriore controllo la notifica sarà ritenuta completa o incompleta.

6.2.2 Notifiche complete

Si raccomanda di prendere contatti con l'ANC prima della presentazione dell'istanza ove ciò possa ridurre il rischio di trasmettere una notifica incompleta.

Se la notifica trasmessa dal candidato acquirente è ritenuta completa in esito al controllo formale, l'ANC invia per iscritto un avviso di ricezione e:

- conferma la completezza formale della notifica e l'avvio del termine dei 60 giorni lavorativi per la valutazione;
- precisa che l'ANC e/o la BCE possono richiedere ulteriori informazioni e definire il periodo di sospensione applicabile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, della CRD come recepita nell'ordinamento nazionale.

6.2.3 Il portale IMAS – piattaforma digitale per le procedure di vigilanza

Nel portale IMAS è presente un apposito questionario online per la raccolta delle informazioni e della documentazione da fornire in merito a una notifica. Le informazioni da fornire rimangono di competenza dell'ANC e l'utilizzo del portale IMAS può essere obbligatorio o volontario, a seconda dello Stato membro.

L'utilizzo del portale IMAS non incide in alcun modo sulla fase di pre-notifica, sul meccanismo per la conferma di ricezione o sul calcolo dei termini procedurali.

6.3 Richiesta di ulteriori informazioni e sospensione dei termini legali

Base giuridica	Articolo 8, paragrafo 2, della CRD
Orientamenti comuni	Titolo II, capitolo 2, sezione 9.5; capitolo 3

Una volta trasmessa la conferma di ricezione, l'ANC o la BCE possono richiedere al candidato acquirente informazioni ulteriori/aggiuntive, se necessario a completare la valutazione.

I termini per la valutazione delle istanze dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate possono essere sospesi una sola volta per un massimo di 20 (oppure, ove applicabile, 30) giorni lavorativi. Eventuali richieste aggiuntive di informazioni non danno luogo a ulteriori sospensioni.

6.4 Modifiche rilevanti durante e dopo il periodo di valutazione

La CRD e gli orientamenti comuni non forniscono alcuna indicazione sulla procedura da seguire in caso di modifiche rilevanti durante o dopo il periodo di valutazione.

6.4.1 Modifiche rilevanti durante il periodo di valutazione

Qualsiasi modifica rilevante metterebbe in discussione la completezza dell'istanza e quindi l'avvio del termine di 60 giorni lavorativi. Tale tempistica è stata fissata per salvaguardare il diritto del candidato acquirente alla conclusione della valutazione in tempi rapidi ed evitare qualsiasi ritardo ingiustificato da parte delle autorità competenti nella gestione della procedura di notifica.

Per modifiche rilevanti possono intendersi fatti o circostanze nuovi emersi nel corso della valutazione di un progetto di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate che riguardino almeno uno dei cinque criteri di valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della CRD e che siano ritenuti essenziali per completare la valutazione. Tra tali fatti o circostanze potrebbero rientrare nuove informazioni presentate dal candidato acquirente durante il periodo di valutazione, nonché informazioni portate all'attenzione della BCE o dell'ANC da altre fonti durante tale periodo (ad esempio in relazione all'onorabilità). Qualsiasi modifica rilevante delle informazioni presentate, effettuata o meno dal candidato acquirente, può determinare una nuova procedura relativa alle partecipazioni qualificate e il riavvio dei termini della valutazione formale.

6.4.2 Modifiche rilevanti a seguito della non obiezione da parte della BCE

A conclusione della procedura di non obiezione della BCE al progetto di acquisizione, l'acquirente potrebbe voler eseguire l'operazione secondo termini e condizioni diversi da quelli notificati all'ANC e approvati dalla BCE. Ciò vale in particolare nel caso in cui intercorra un prolungato periodo di tempo tra la valutazione della BCE e la data di perfezionamento dell'operazione⁴⁹. Il candidato acquirente dovrebbe informare l'ANC e la BCE di tali modifiche affinché la BCE abbia la possibilità di valutare la necessità di un riesame.

6.5 Disposizioni accessorie a corredo della decisione della BCE

L'autorità competente ha la facoltà di imporre condizioni e obblighi contestualmente al rilascio dei provvedimenti relativi a partecipazioni qualificate. Il potere della BCE di

⁴⁹ Le decisioni della BCE in applicazione della procedura di non obiezione prevedono in genere un periodo di validità limitato (solitamente sei mesi dalla loro emanazione).

imporre condizioni e obblighi deriva dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento sull'MVU e dall'articolo 22, paragrafo 1, della CRD, nonché dai principi generali del diritto amministrativo dell'UE.

Le condizioni e gli obblighi consentono di subordinare le decisioni adottate in applicazione della procedura di non obiezione a disposizioni accessorie imposte al candidato acquirente, ai suoi soggetti controllanti, ai loro titolari effettivi o alle loro controllate. Tali disposizioni possono riguardare l'impresa target e/o il candidato acquirente e possono essere imposte soltanto ove necessario per assicurare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 23 della CRD. Per contro, qualora risulti che un candidato acquirente non sia in grado, in nessun caso, di soddisfare uno o più criteri di cui all'articolo 23 della CRD, le condizioni e gli obblighi non possono essere utilizzati per porvi rimedio e sarà adottata una decisione di rigetto.

Condizioni

Una decisione della BCE adottata con la procedura di non obiezione in esito alla valutazione di una partecipazione qualificata può essere soggetta a condizioni sospensive, ma non a condizioni risolutive.

L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento del progetto di acquisizione⁵⁰ e, se del caso, prorogarlo per un periodo massimo fisso, conformemente all'articolo 22, paragrafo 7, della CRD. Alla luce di ciò, le condizioni sospensive devono essere soddisfatte entro termini determinati. Si assicura in tal modo la certezza del diritto, evitando problemi nei casi in cui l'efficacia esecutiva risulti limitata (ad esempio se il candidato acquirente non è un soggetto vigilato).

Obblighi

Al pari delle condizioni, gli obblighi sono disposizioni accessorie che impongono al candidato acquirente di intraprendere determinate azioni o di astenersi da esse. Gli obblighi possono essere imposti quali misure attuative (ad esempio obblighi di segnalazione) oppure al fine di risolvere potenziali problematiche successive al progetto di acquisizione o di incremento di una partecipazione qualificata. Pertanto, essi non ostano alla realizzazione del progetto di acquisizione. Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare l'applicazione di misure amministrative e sanzioni, sebbene ciò non influisca sulla validità della decisione.

Ove emergano dubbi circa il costante rispetto dei cinque criteri di valutazione, e la BCE ritenga tuttavia che il candidato acquirente possa porvi rimedio in misura sufficiente mediante l'attuazione di determinate misure specifiche, è possibile far fronte a tali dubbi imponendo obblighi o altre misure prudenziali nell'ambito della vigilanza ordinaria.

⁵⁰ In caso di decisione subordinata a condizioni, il termine massimo per l'acquisizione di una partecipazione qualificata implica che le condizioni siano soddisfatte prima del perfezionamento dell'acquisizione.

In particolare, agli obblighi è possibile ricorrere per assicurare la continua conformità ai criteri di valutazione. Possono inoltre includere un elemento prospettico, ossia la valutazione della solidità finanziaria (articolo 23, paragrafo 1, lettera c), della CRD) e della capacità dell'impresa target di soddisfare, al momento e in futuro, i requisiti prudenziali di cui alla lettera d) del citato articolo della CRD.

Monitoraggio e azione esecutiva sulle condizioni e sugli obblighi

Il rispetto delle condizioni e degli obblighi sarà monitorato nell'ambito della vigilanza ordinaria. Il mancato verificarsi delle condizioni sospensive comporta il rigetto dell'operazione prospettata. Il mancato adempimento degli obblighi non ha alcun effetto automatico sull'operazione, ma può comportare misure amministrative o sanzioni.

Impegni

Gli impegni possono essere definiti come meccanismi atti a fornire sufficienti rassicurazioni all'autorità di vigilanza circa il superamento di specifiche problematiche relative ai criteri per la valutazione della partecipazione qualificata. Essi sono assunti dal candidato acquirente riguardo a una serie di aspetti. Possono fornire rassicurazioni all'autorità competente circa la conformità del progetto di acquisizione o incremento di partecipazione qualificata ai pertinenti criteri di valutazione, ad esempio mantenendo i coefficienti patrimoniali dell'impresa target dopo l'acquisizione o l'incremento della partecipazione. Gli impegni devono essere assunti prima dell'autorizzazione e del perfezionamento dell'operazione.

Impegni adeguati potrebbero riguardare, ad esempio, il sostegno finanziario da parte del candidato acquirente all'impresa target in caso di problemi di liquidità o solvibilità, tematiche relative al governo societario, la futura partecipazione detenuta dal candidato acquirente nell'impresa target, la ristrutturazione del candidato acquirente o le future modifiche del suo piano industriale.

Raccomandazioni

Le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti e possono riguardare un'ampia gamma di aspetti. Sono indirizzate al candidato acquirente nei casi in cui, nonostante siano stati soddisfatti tutti i criteri applicabili, sia stata individuata una problematica cui sarebbe auspicabile porre rimedio. In tali casi, la BCE può, a sua discrezione, includere raccomandazioni che definiscono aspettative o dichiarazioni.

6.6 Aspetti procedurali relativi alla valutazione delle partecipazioni qualificate

6.6.1 Diritto a essere sentiti

L'imposizione di condizioni o obblighi nonché il rigetto dell'istanza di acquisizione o incremento di partecipazione qualificata possono avere un impatto sui diritti del candidato acquirente. Per questo motivo, in linea di principio, il candidato acquirente gode del diritto a essere sentiti. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento quadro sull'MVU, il diritto a essere sentiti in caso di procedure relative alle partecipazioni qualificate è ridotto a tre giorni lavorativi.

Nei seguenti casi si applicano eccezioni al diritto a essere sentiti:

- se un impegno è stato assunto unilateralmente dal candidato acquirente in sede di istanza iniziale o durante il periodo di valutazione e la decisione adottata è corredata di condizioni o obblighi che riflettono gli impegni inclusi nell'istanza o altrimenti confermati dal candidato acquirente, il diritto a essere sentiti non deve necessariamente essere concesso;
- laddove l'autorità competente imponga un obbligo di segnalazione a un soggetto sottoposto alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento sull'MVU (l'articolo 31 del regolamento quadro sull'MVU esclude il diritto a essere sentiti in relazione alle richieste di informazioni imposte a tali soggetti);
- laddove la condizione e/o l'obbligo si riferiscano a disposizioni statutarie a cui il candidato acquirente deve conformarsi.

Violazione dell'obbligo di notifica

La valutazione dell'acquisizione e dell'incremento di partecipazioni qualificate in enti creditizi deve precedere qualsiasi acquisizione o incremento. Ai sensi dell'articolo 22 della CRD, i candidati acquirenti devono informare per iscritto le autorità competenti dell'ente creditizio nel quale intendono acquisire o incrementare una partecipazione qualificata prima di tale operazione, indicando l'entità della partecipazione prospettata e comunicando le informazioni pertinenti. Si è osservato che in alcuni casi i candidati acquirenti non ottemperano a tale obbligo, intenzionalmente o involontariamente, e l'autorità di vigilanza viene a conoscenza dell'acquisizione o dell'incremento solo dopo il perfezionamento dell'operazione. In tali casi, l'autorità di vigilanza informerà immediatamente gli acquirenti dell'obbligo di notifica dell'acquisizione o dell'incremento e della necessità di condurre una valutazione di partecipazione qualificata. L'autorità competente valuterà inoltre se sia necessario imporre eventuali misure amministrative o sanzioni⁵¹.

⁵¹ In alcune giurisdizioni, la mancata notifica dell'acquisizione o dell'aumento di una partecipazione qualificata può comportare il blocco automatico dei diritti di voto del candidato acquirente.

6.6.2 Lingua della decisione

Ai sensi dell'articolo 24 del regolamento quadro sull'MVU, ogni documento inviato alla BCE da un soggetto vigilato o da qualsiasi altra persona giuridica o fisica individualmente sottoposta a una procedura di vigilanza della BCE può essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione, scelta dal soggetto o dalla persona vigilati. La BCE, i soggetti vigilati e ogni altra persona giuridica o fisica individualmente sottoposta a procedure di vigilanza possono convenire di utilizzare esclusivamente una lingua ufficiale dell'Unione europea nelle loro comunicazioni scritte, anche in relazione alle decisioni di vigilanza della BCE.

La BCE ha sottoscritto accordi con tutti gli enti creditizi significativi sulla lingua da utilizzare nelle comunicazioni scritte con questi ultimi e nelle decisioni di vigilanza della BCE loro destinate. Di conseguenza, nei casi in cui il candidato acquirente sia un ente creditizio significativo, la decisione della BCE sarà comunicata nella lingua concordata tra la BCE e il soggetto vigilato interessato. In caso di risoluzione di un accordo linguistico, la cessazione inciderà soltanto sugli aspetti della procedura di vigilanza della BCE che non sono stati ancora completati. La nuova lingua sarà utilizzata a partire dalla data di cessazione dell'accordo.

Nei casi in cui il candidato acquirente non sia un ente creditizio significativo e non vi sia quindi alcun accordo preesistente, al candidato acquirente sarà chiesto di confermare la lingua da utilizzare per la procedura, anche in relazione alla notifica della decisione della BCE sulle partecipazioni qualificate⁵².

Nei casi in cui sia stata avviata la procedura per il diritto a essere sentiti e i candidati acquirenti abbiano chiesto di essere sentiti in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da quella utilizzata per la procedura di vigilanza della BCE, saranno adottati gli adempimenti necessari.

⁵² Se la notifica viene inoltrata mediante il portale IMAS, il candidato acquirente può indicare la lingua desiderata nel questionario online.

© Banca centrale europea, 2023

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany
Telefono +49 69 1344 0
Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Per la terminologia tecnica, è disponibile sul sito della BCE dedicato alla vigilanza bancaria un [glossario](#) in lingua inglese.